



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
P.IVA 00343840401

<http://www.cattolica.net>
email: info@cattolica.net



CITTÀ DI CATTOLICA



BANDIERA BLU D'EUROPA

SETTORE 3: SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Politiche Sociali

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

ART. 1 VALORE DELLA DOMICILIARITA' E PRINCIPI NORMATIVI

Il Comune di Cattolica promuove il benessere dei propri cittadini, in particolare di quelli più svantaggiati, attraverso una rete di servizi e di prestazioni a garanzia del diritto di vivere dignitosamente nel proprio ambiente. Tra tali servizi è incluso quello di "trasporto sociale".

Normativa di riferimento

Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" - art. 12. "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici;

Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Legge Regionale 12 marzo 2003 n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale) - art. 51; istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza e successive Delibere Regionali di attuazione;

ART. 2 OGGETTO DEL SERVIZIO

Il trasporto sociale è richiesto per facilitare l'utente nell'espletamento di servizi quali: riscossioni di pensione, visite mediche, rifornimento giornaliero di viveri, visite al cimitero, acquisto farmaci, ecc. ... da effettuarsi all'interno del territorio comunale.

Tale servizio è finalizzato anche a facilitare l'accesso alle strutture sanitarie, assistenziali, riabilitative, pubbliche o convenzionate, agli uffici ed alle sedi di pubblici servizi, nonché a favorire la realizzazione di inserimenti socio-lavorativi.

Il servizio di trasporto può essere erogato sia in forma collettiva sia in forma individuale a seconda delle esigenze e della destinazione. Il trasporto si considera

concluso con l'arrivo presso la struttura di destinazione ed il rientro al domicilio del trasportato.

Ulteriori forme di trasporto (per es. fuori dal territorio comunale, con accompagnamento o eventuali necessità di assistenza durante il trasporto), andranno richieste e specificatamente autorizzate dal Dirigente di Settore.

ART. 3 DESTINATARI DEL SERVIZIO

Possono usufruire del servizio di trasporto i residenti nel Comune di Cattolica:

1. ultrasessantacinquenni e/o disabili che si trovino in situazione di bisogno;
2. persone in difficoltà privi di idonea rete familiare e/o impossibilitati ad utilizzare i mezzi pubblici;
3. soggetti in carico e/o segnalati dai servizi socio-sanitari.

Altre tipologie di utenza saranno valutate ed eventualmente autorizzate dal Dirigente di Settore.

ART. 4 MODALITÀ

Per l'attivazione del servizio occorre presentarsi direttamente presso l'ufficio Servizi alla Persona del Comune di Cattolica al fine della registrazione e della compilazione dell'apposito modello di richiesta, comprensiva di allegata autocertificazione in ordine alle condizioni economiche familiari del nucleo richiedente. L'autocertificazione ha validità annuale.

Ordinariamente la prenotazione del trasporto può essere richiesta per via telefonica con le seguenti modalità: 48 ore prima per i servizi da espletarsi all'interno del territorio comunale; almeno 72 ore prima per i trasporti complessi e per quelli da eseguirsi fuori del territorio comunale.

Il Responsabile dell'ufficio, sulla base delle richieste pervenute, redige idoneo piano di intervento da realizzarsi compatibilmente con la disponibilità di mezzi ed operatori.

ART. 5 EROGAZIONE DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale garantisce, di norma, i trasporti con personale in servizio e/o con addetti al S.C.V. assegnati all'ufficio e/o mediante convenzione con associazioni di volontariato e cooperative sociali.

I servizi vengono erogati compatibilmente con le risorse disponibili.

ART. 6 COSTI DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente regolamento è completamente gratuito e, per tale motivo, riservato ai soggetti di cui all'art. 3 dichiaranti un reddito annuo, comprensivo dei redditi esenti, uguale od inferiore al doppio dell'importo minimo Inps, come da tabella seguente:

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE	MODALITA' DI CALCOLO DEL LIMITE DI REDDITO ANNUO*
1 COMPONENTE	2 x minimo Inps x 13 mensilità
2 COMPONENTI	3 x minimo Inps x 13 mensilità
3 COMPONENTI	4 x minimo Inps x 13 mensilità
4 COMPONENTI	5 x minimo Inps x 13 mensilità
5 COMPONENTI	6 x minimo Inps x 13 mensilità

* si effettua un arrotondamento per eccesso alla cifra euro centesima superiore (es. € 936,70 = € 1.000,00)

Per gli anziani ultrasessantacinquenni privi di rete parentale con invalidità superiore al 75% il limite è elevato nella misura del 25%.

Il trasporto è comunque garantito gratuitamente a favore di utenti che superano il reddito di riferimento se lo stesso risulta funzionale ad un progetto socio-assistenziale o sanitario predisposto dai servizi competenti.

ART. 7 CRITERI DI PRECEDENZA

Nel caso in cui vi fossero più richieste di trasporto rispetto alla disponibilità dei servizi comunali, si procede, da parte del servizio, in base alle seguenti priorità:

1. incidenza del trasporto sul mantenimento dell'autonomia/benessere ed autosufficienza del soggetto richiedente;
2. casi segnalati dai servizi socio-sanitari;
3. rete familiare parziale e/o inesistente.

In presenza di analoghe situazioni verrà privilegiato il richiedente che gode di un reddito inferiore.

In ogni caso non vengono trasportate persone che necessitano di barella o di automezzi tipo ambulanza.

ART. 8 AUTOMEZZI

Il servizio di trasporto viene espletato, di norma, con i mezzi reperiti attraverso appositi accordi con società di fund raising, grazie al contributo delle attività economiche del territorio.

All'occorrenza possono essere utilizzati, altresì, anche ulteriori mezzi adeguati al tipo di trasporto da effettuare.

ART. 9 INFORMAZIONI ALL'UTENZA

Il richiedente del servizio prende visione del presente Regolamento ai fini della totale accettazione delle condizioni in esso previste.

ART. 10 ASSICURAZIONE

Le persone trasportate sono coperte da apposite assicurazioni.

ART. 11 VIGENZA DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione della delibera di adozione.